



*Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
Bari*

*Progetto Organizzativo  
2017-2020*

*Il Procuratore per i Minorenni  
Ferruccio De Salvatore*

## Parte Prima

### 1. Il territorio di competenza.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari ha competenza su tre province: Bari, BAT e Foggia. Trattasi di un territorio particolarmente variegato e complesso nel quale ad aree metropolitane, che per le precarie condizioni socio economiche delle fasce sociali residenti sono caratterizzate da una elevata densità criminale (ad es. Bari- S. Paolo, Bari-Libertà), se ne alternano altre con una urbanizzazione meno accentuata ma con alti livelli di povertà sociale e arretratezza culturale. Si pensi, in particolare, alla provincia di Foggia nella quale, nel settembre 2016, è stata segnalata la presenza di numerosi bambini e adolescenti appartenenti a nuclei familiari rumeni e bulgari di etnia rom e sinti, presumibilmente vittime di sfruttamento del lavoro in agricoltura, accampati in Borgo Mezzanone in condizioni di assoluta invivibilità e tali da destare allarme per l'incolumità individuale. Ad oggi i predetti minori sono stati presi in carico da questo ufficio che ne ha richiesto l'affidamento ai servizi sociali. Gli enti competenti, con l'impegno della prefettura e il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, stanno provvedendo all'inserimento di alcune famiglie in strutture site nel territorio di Foggia e Manfredonia in vista dello smantellamento del campo. Resta tuttavia rilevante la preoccupazione sia per la precarietà della sistemazione dei bambini sia per la difficoltà di tenere un censimento aggiornato a causa del numero di presenze che continua a fluttuare in rapporto alla mobilità dei nuclei di appartenenza.

Anche in questo distretto, poi, il disagio giovanile trova sponda in una profonda e radicata crisi della famiglia che attraversa trasversalmente la società e spiega riflessi sulla capacità di reazione dei suoi componenti in presenza di cambiamenti di tipo strutturale sempre più frequenti a causa della rapida evoluzione sociale e dei mutati ritmi di vita. Si registra ovunque una graduale ma sostanziale ed inarrestabile perdita di coesione e di forza di tale istituzione. Certo è che il modo di porsi di fronte ad eventi eccezionali, quali la morte, l'handicap o l'uscita dal nucleo d'origine di uno dei suoi componenti, il trasferimento in altro luogo, una crisi economica è differente rispetto al passato. La famiglia, nelle varie tipologie assunte nella realtà sociale, si dimostra, con sempre maggiore frequenza, incapace di gestire i problemi e di assorbire le tensioni e tende ad avere, forse proprio per questa sua intrinseca debolezza, vita breve.

Tale crisi finisce con l'influire negativamente ed in modo determinante sui più giovani, minandone alle basi la sicurezza, accentuandone la solitudine ed

amplificando quel malessere che spesso è all'origine di condotte devianti o criminali che prescindono dalla fascia sociale e dal livello culturale del nucleo familiare di appartenenza.

Non è un caso che sia particolarmente diffuso tra gli adolescenti l'abuso precoce di sostanze alcoliche e l'uso personale di stupefacenti, prevalentemente hashish e marijuana; condotte queste tradizionalmente trasgressive che frequentemente preludono alla commissione di reati trasversali, quali furti con strappo e piccole rapine seriali, finalizzati al procacciamento di denaro per procurarsi droga e alcol. Va altresì rilevato che anche il dato relativo alla commissione del delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309-90 è preoccupante, come dimostrano i 109 procedimenti penali iscritti nel 2016 a fronte dei 95 del 2014.

Una particolare attenzione va posta sulla partecipazione di minorenni a sodalizi criminali. Se è vero infatti che nel triennio 2014-2016 solo nove infradiciottenni sono stati denunciati per il reato di cui all'articolo 74 D.P.R. 309-90, tre per il reato di cui all'art.416 c.p. e nessuno ha fatto ingresso nel circuito penale per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p., è anche vero che non mancano nella quotidianità elementi di preoccupazione a causa delle modalità con cui alcuni reati contro il patrimonio sono commessi proprio da minorenni (con uso di armi e con tecniche da "commando"); modalità che inducono a sospettare sia in atto una vera e propria attività di preparazione delle nuove leve da parte delle organizzazioni criminali operanti sul territorio. Questa preoccupazione comporterà un'attenta riflessione e la sollecitazione alle forze di polizia e ai servizi sociali del territorio ad individuare, lavorando più incisivamente sugli "indici di rischio" e in termini di prevenzione, quei minorenni che potrebbero ritenersi contigui a contesti criminali organizzati.

Ulteriore problema è poi costituito, in questo distretto, dalla presenza sempre più numerosa di minori stranieri non accompagnati che, accolti nelle strutture loro dedicate, a volte dopo una lunga permanenza priva di progettualità in centri per adulti, vivono con frustrazione e rabbia la loro condizione e sovente si allontanano facendo perdere le proprie tracce. Anche in questo caso è elevato il rischio di una cooptazione da parte dei clan operanti sul territorio o di una radicalizzazione.

La complessità e delicatezza della situazione, come per sommi capi delineata, e certamente meritevole di approfondimento anche attraverso

un'apposita conferenza sulla criminalità minorile nel distretto che lo scrivente intende convocare al più presto, può desumersi dal numero dei procedimenti penali iscritti nell'ultimo triennio e da quello dei ricorsi in materia civile promossi dalla procura per i minorenni nello stesso periodo (**Allegati 1 e 2**). Anche tale ultimo dato riflette, infatti, il rilevante malessere cui innanzi si è accennato. A tal proposito non può tacersi l'impegno assunto nell'azione di contenimento dalla Regione Puglia che, anche in coerenza con la L.R. n. 19 - 2006 *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia* e con il relativo regolamento regionale attuativo, ha previsto una serie di risorse a favore dei minori a carico dei servizi minorili inserendo nel piano regionale delle politiche sociali 2013-2015 quelle finalizzate a sostenere la genitorialità e a tutelare i diritti dei minori con il conseguente obiettivo di prevenire il disagio e, quindi, il rischio di devianza. Significativi, in tal senso, l'implementazione e il consolidamento dei centri di ascolto per famiglie e dei servizi di sostegno alla genitorialità dell'ambito territoriale; il potenziamento dell'assistenza domiciliare educativa; il consolidamento e la qualificazione dell'offerta delle strutture e dei servizi comunitari a ciclo diurno per minori.

Di tale impegno bisognerà tenere debito conto nella elaborazione di qualsivoglia progetto coinvolgente gli enti locali con opportuni protocolli d'intesa. In tal senso, sempre più deciso sarà lo sforzo finalizzato ad un'aggregazione delle risorse per la predisposizione, nel rispetto delle reciproche competenze, di quegli strumenti comuni di valutazione interdisciplinare dei bisogni dei minori e di quegli interventi la cui attuazione è necessaria anche per il miglior funzionamento di questo ufficio giudiziario.

## **2. Strutture e risorse disponibili.**

### **2.1. L'immobile.**

La richiesta formulata in passato e tesa ad ottenere un immobile demaniale più consono alla collocazione degli uffici giudiziari minorili è stata disattesa anche in vista di una collocazione nell'ambito della cittadella della giustizia. Va comunque in questa sede ribadita l'assoluta inidoneità all'esercizio della funzione giudiziaria dell'immobile nel quale la procura per i minorenni è sita.

L'edificio, originariamente destinato ad uso di civile abitazione, è privo, infatti, di recinzione esterna e di spazi sufficienti per la sosta degli utenti ed è, inoltre, scarsamente sicuro. I lavori per l'installazione di un metaldetector all'ingresso sono stati di recente ultimati ma rilevante resta la vulnerabilità, peraltro ripetutamente segnalata e derivante dall'adiacenza ad altri immobili adibiti ad uso di civili abitazioni ed alle loro pertinenze. E' auspicabile l'installazione in zone sensibili di un impianto di videosorveglianza. In tal senso ci si attiverà nel prossimo futuro.

## 2.2. L'Organico.

La pianta organica dell'ufficio prevede:

5 magistrati: un procuratore e quattro sostituti (**Allegato 3**).

23 unità di personale amministrativo (**Allegato 4**).

All'ufficio sono assegnate 10 unità di polizia giudiziaria suddivisa nelle tre aliquote (**Allegato 5**).

### 2.2.1. I magistrati.

Sono tutti di elevata competenza professionale ed esperienza e curano indagini sovente molto delicate caratterizzate da frequenti incidenti probatori con l'ascolto protetto di minori vittime o testimoni di abusi sessuali; devono assicurare turni esterni, la partecipazione a quattro-cinque udienze settimanali (due dibattimentali, due preliminari, una di sorveglianza), la partecipazione all'udienza civile e alle udienze penali straordinarie.

Particolarmente elevato è l'impegno in materia civile che si sostanzia nella predisposizione di numerosissimi ricorsi conseguenti a segnalazioni e inerenti a situazioni di pregiudizio relative a minorenni. Non meno complessa è l'interazione con il Tribunale che porta alla continua formulazione di richieste e pareri finalizzati ad assicurare ad ogni infradiciottenne la miglior protezione possibile. A ciò va aggiunto il costante rapporto con le comunità ospitanti minorenni, i servizi territoriali, il mondo del volontariato. Da tanto, in considerazione del vastissimo territorio del distretto, si desume agevolmente la necessità di un incremento della pianta organica dei magistrati con previsione di almeno sei unità, a fronte delle attuali cinque.

### 2.2.2. Il personale amministrativo.

E' generalmente qualificato e disponibile. Si rileva che tuttora vi è una scopertura di organico pari al 13,05% (20 presenti di cui n.1 applicata a Trani su una dotazione di 23 unità previste) da tale situazione conseguono ritmi di lavoro particolarmente gravosi sia per chi è addetto ai servizi di amministrazione, gestione dei beni, affari civili, registro generale, dibattimento, ed esecuzione sia per chi cura le segreterie dei singoli magistrati.

### 2.2.3. La polizia giudiziaria.

E' composta da unità dotate di esperienza professionale anche specifica e collabora con il procuratore e i sostituti nelle attività di indagine. Per delega, compie le ordinarie ispezioni semestrali, previste dall'articolo 9 della legge 184-1983, alle comunità ospitanti minori. Al fine di rendere uniformi le modalità ispettive sono stati indicati i criteri cui attenersi e fornite schede uguali per tutte le aliquote da compilare con riferimento alla struttura e al singolo minore (**Allegato 6**).

### 2.2.4. L'ufficio interventi civili.

Attivo presso la procura, è composto da quattro volontarie che assicurano turni settimanali per l'ascolto di minori e genitori in difficoltà. Alle loro relazioni, dopo opportuna attività di indagine, fanno spesso seguito provvedimenti dell'ufficio (**Allegato 7**).

### 2.3. Informatizzazione dei Servizi.

Come si legge nella relazione 09.12.2016 a firma del sostituto procuratore dott. Plotino, che a far tempo dal 23.11.2011 (con rinnovo del 07.09.2015), assolve con grande impegno e puntualità i compiti di magrif per questa Procura, "...l'Ufficio è stato uno dei primi in Italia (2008) ad installare ed utilizzare il SIGMA, applicativo riservato agli uffici minorili in sostituzione del RE.GE... Innumerevoli e costanti sono stati i suoi aggiornamenti- sia nel penale che nel civile... attualmente è utilizzato a pieno regime, anche se molte sono ancora le potenzialità inesprese del sistema..."

Per praticità di consultazione si allega comunque l'elenco degli applicativi ministeriali in uso presso questa procura con l'indicazione degli uffici di appartenenza (**Allegato 8**).

Quanto al servizio notifiche telematiche, sarà attivato il mese di marzo 2017. Ci si è comunque attrezzati da tempo anche con adeguata sperimentazione pratica.

Tra le buone prassi merita di essere menzionata, ad oggi, l'invio per posta elettronica per il visto al pubblico ministero dei provvedimenti civili del tribunale per i minorenni in formato pdf e la scansione di tutti i pareri del pubblico ministero in relazione ai vari procedimenti civili.

### **3. Attività con riflessi sull'organizzazione dell'ufficio posta in essere a far tempo dall'08.11.2016 alla data odierna.**

Oltre a svolgere l'ordinaria attività giudiziaria e al necessario studio delle dinamiche interne all'ufficio, del funzionamento dei servizi, delle relazioni con l'utenza e gli enti esterni, lo scrivente, che si è insediato in data 08.11.2016, ha immediatamente avviato i tirocini formativi di cui all'articolo 73 L.98-2013 (di cui darà ampiamente conto nel prosieguo), ammettendovi laureati in giurisprudenza sulla base delle domande già depositate presso la segreteria di questa procura. Ha inoltre richiesto al sostituto procuratore dott.ssa Nanna di provvedere alla riorganizzazione del sito web dell'ufficio, adoperandosi per rendere la veste grafica più accattivante e, soprattutto, per arricchirne i contenuti sì da offrire all'utenza un'informazione particolarmente completa sui servizi offerti e su ogni altro aspetto riguardante la funzione della procura per i minorenni.

Le prime innovazioni, curate con dedizione e notevole competenza dal predetto magistrato in collaborazione con lo scrivente, sono già state apportate, attraverso una consistente opera di aggiornamento.

Come rilevato dalla dott.ssa Nanna nella relazione al progetto di implementazione e re-design dalla stessa predisposto, il sito così come ripensato "...ha natura "mista" o "complessa" in quanto, partendo da una funzione informativa, realizza altresì una funzione comunicativa, perseguendo un obiettivo interattivo tra il nostro ufficio e le diverse categorie di utenti a cui si rivolge. Per tale ragione la programmazione e riprogrammazione svolta si è basata sulla individuazione e sull'analisi delle potenziali fasce di utenza, con l'intento di accrescere l'interesse attorno alla nostra attività, al metodo organizzativo ed ai contenuti veicolati, al fine di costituire stimoli sia sul piano culturale che operativo..."

È ragionevole prevedere un tempo minimo di almeno sei mesi per la realizzazione e la verifica degli ulteriori risultati, fermo restando il costante e quotidiano aggiornamento dei contenuti del sito stesso.

#### **4. I tirocini formativi.**

Dei tirocini formativi si rende conto in quest'apposita sezione del programma organizzativo, giusta indicazione contenuta nella risoluzione del 29.04.2014 del Consiglio Superiore della Magistratura.

I tirocini formativi ex art. 73 legge 98-2013 e succ. mod. sono stati avviati presso questa procura a far tempo dal 21.11.2016. La loro implementazione, attraverso un'offerta formativa sempre più qualificata, è destinata, medio tempore, ad incidere nella stessa organizzazione dell'ufficio.

Tutti i sostituti procuratori hanno risposto con entusiasmo e positivamente all'interpello effettuato per acquisirne la disponibilità quali magistrati affidatari sicché, ad oggi, ad ognuno è stato affiancato un tirocinante, come può evincersi dal prospetto che segue:

<b>Magistrato affidatario</b>	<b>Nome tirocinante</b>	<b>Data inizio stage formativo</b>
Caterina Lombardo Pijola	Angela Velletri	12.01.2017
Gianna Maria Nanna	Salvatore Mancini	23.11.2016
Rosario Plotino	Serena Palumbo	21.11.2016
Carla Spagnuolo	Onofrio Spinetti	12.12.2016

Gli ammessi al tirocinio sono laureati in giurisprudenza e in possesso dei requisiti previsti espressamente dall'articolo 73 della legge 98-2013. Non appena saranno risolti problemi logistici, il loro numero sarà portato almeno a sei.

Al fine di facilitare le modalità di accesso, il contenuto della proposta formativa del tirocinio sarà adeguatamente pubblicizzato sul sito della procura per i minorenni cui innanzi si è accennato.

Per tutti gli ammessi è stato predisposto un unico progetto di formazione finalizzato a far loro acquisire approfondite competenze teorico-pratiche in diritto e procedura penale e in diritto minorile.



Il periodo di tirocinio è stato diviso idealmente in due fasi in base al livello di apprendimento e competenze dal singolo evidenziato.

Nella prima fase è stata prevista:

1. La partecipazione del tirocinante all'attività di indagine attraverso la lettura e lo studio delle notizie di reato, salvo quei casi in cui dovesse essere ritenuta inopportuna dal magistrato affidatario.
2. Lo studio dei processi oggetto di trattazione nelle singole udienze con ricerca giurisprudenziale mirata e approfondimento teorico- pratico delle fattispecie criminose e delle questioni processuali nonché la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio a fianco del magistrato affidatario, salvo esplicito divieto ex art. 73 co.6 L.98-2013.
3. Lo studio e l'analisi delle richieste di misura cautelare e degli atti d'appello proposti dai magistrati della procura per i minorenni con riferimento a casi particolarmente significativi.

Saranno inoltre programmati colloqui formativi con il personale preposto alle segreterie al fine di consentire la conoscenza dei meccanismi del loro funzionamento.

Tutti i tirocinanti parteciperanno inoltre a incontri di studio, seminari e corsi proposti ai magistrati dalla formazione decentrata nonché a seminari tematici eventualmente organizzati dalla SSPL, previa intesa con i magistrati che si occupano della formazione e con il consiglio direttivo della SSPL dell'Università degli Studi di Bari.

Nella seconda fase è stata prevista la redazione, a cura del tirocinante e sotto la responsabilità dell'affidatario, di capi di imputazione, bozze di atti d'impugnazione, richieste di misure cautelari nonché la predisposizione di richieste e pareri al tribunale per i minorenni in sede civile.

Ai tirocinanti è stato dato l'incarico di catalogare e archiviare su supporti informatici la giurisprudenza raccolta durante il periodo di formazione.

Per entrambe le fasi si è posto a carico del singolo tirocinante l'onere di tenere un diario delle presenze e delle attività svolte che il magistrato affidatario provvederà a vidimare ogni mese. Tale documento costituirà parte integrante della relazione che sarà redatta all'esito del tirocinio.

Magistrato coordinatore dei tirocinanti è stata nominata per il triennio la dott.ssa Caterina Lombardo Pijola che potrà avvalersi anche in tale attività della collaborazione della dott.ssa Carla Spagnuolo.

Sono stati poi rammentati ai tirocinanti gli obblighi e gli oneri connessi al tirocinio.

Per praticità espositiva si allega il format del progetto di formazione e del mansionario utilizzato per ciascun tirocinante (**Allegati 9 e 10**).

## **Parte Seconda**

### **5. Criteri organizzativi dell'ufficio.**

Il presente programma organizzativo trova fondamento nel dettato del D.L.vo 20. 02. 2006 n. 106 come modificato dalla L. 24.10.2006 n. 269, del D.L.vo 05.04.2006 n.160, della L. n. 30. 07. 2007 n.111.

Ci si è altresì basati sulle risoluzioni del CSM in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, tenendo conto dei precedenti progetti organizzativi e delle risultanze della ispezione effettuata presso questo ufficio dal 15 settembre al 2 ottobre 2015.

Alla luce di tali atti, e previa consultazione con i magistrati dell'ufficio, dopo aver ascoltato le esigenze dei funzionari responsabili delle segreterie, si provvede nei termini che seguono all'organizzazione della procura della Repubblica per i minorenni di Bari per il triennio 15 marzo 2017 - 15 marzo 2020.

#### **5.1. Affari penali.**

Non si ritiene di attuare, allo stato, mutamenti strutturali dei servizi con conseguente spostamento del personale agli stessi preposto; tuttavia, rilevata in alcuni settori la mancanza di specifici ordini di servizio e comunque avvertendo la necessità di unificare, se del caso, modificandole ed integrandole, indicazioni nel tempo impartite, appare opportuno puntualizzare e formalizzare alcune prassi e modalità operative.

##### **5.1.1. Iscrizioni.**

Posto che il disposto degli artt. 335 c.p.p. e 109 disp. att c.p.p. affida in esclusiva il compito dell'iscrizione al pubblico ministero che, in quanto titolare del "monopolio della domanda penale" ex artt. 50 c.p.p. e 112 Cost. ha il dominio esclusivo dell'adempimento, le notizie di reato, gli atti diversi

e gli anonimi saranno iscritti, a cura e sotto la responsabilità del magistrato di turno, nei relativi registri entro 48 ore dal momento in cui pervengano, previo esame degli atti e della scheda di iscrizione.

Nel rispetto dell'art.335 co.2 c.p.p., qualora nel corso delle indagini muti la qualificazione giuridica del fatto o questo risulti diversamente circostanziato, il magistrato assegnatario del fascicolo provvederà poi all'aggiornamento delle iscrizioni con apposita annotazione.

Saranno iscritte nel registro modello 52 le notizie di reato riguardanti la persona indagata compiutamente identificata ovvero nel registro modello 44 a carico di persone ignote, le notizie di reato acquisite dalla polizia giudiziaria a norma dell'art 330 c.p.p., le denunce presentate o trasmesse dai pubblici ufficiali direttamente al pubblico ministero o tramite la polizia giudiziaria a norma del successivo art. 331 c.p.p., i referti indicati nell'art. 334 c.p.p. nonché le querele proposte personalmente o a mezzo di curatore speciale o con sottoscrizione autenticata, recapitate da un incaricato o spedite per posta in piego raccomandato, con le modalità e le formalità di cui all'art. 337 c.p.p. e le denunce da parte di privati se presentate con le modalità indicate nell'art. 333 c.p.p. cioè personalmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

In mancanza di tali condizioni la denuncia sarà considerata anonima, ma qualora contenga indicazioni sufficienti per la possibile individuazione dell'apparente autore, prima della sua iscrizione nel relativo registro modello 46 sarà trasmessa dal magistrato alla polizia giudiziaria per la preventiva verifica dell'effettiva provenienza dall'apparente denunciante che, se identificato, sarà assunto a verbale a conferma del suo contenuto. Successivamente la notizia, se riguardante un minorenne, sarà iscritta nel registro relativo a modelli 52, 44, o 45 ovvero, nel caso di mancata individuazione dell'autore dell'esposto, a modello 46.

Qualora l'esposto anonimo abbia per oggetto un fatto ascrivibile ad un maggiorenne in danno di persona minorenne, il magistrato assegnatario provvederà ad inviare l'originale alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario territorialmente competente previa eventuale formazione di un fascicolo affari civili per le necessarie verifiche.

Qualora dalla notizia di reato non risulti l'identità della persona da sottoporre ad indagini (ovvero non siano indicate le sue generalità) ma questa sia

agevolmente identificabile, la notizia di reato sarà iscritta nel registro modello 44 nei confronti di ignoti, ma l'ufficio del registro generale apporrà sulla copertina del fascicolo in modo visibile il timbro "identificabile". Il magistrato assegnatario del procedimento disporrà tempestivamente la completa identificazione dell'indagato e la successiva iscrizione nel relativo registro.

Saranno pure iscritti nel registro modello 44 le notizie riguardanti lesioni in cui la parte lesa abbia fatto riferimento ad un autore ignoto minorenni o altri elementi depongano in tal senso mentre continueranno ad essere iscritti nel registro modello 45 i procedimenti in cui la parte lesa minorenni, che abbia subito lesioni, sia incorsa autonomamente in un evento infortunistico o abbia riportato tali lesioni ad opera di un maggiorenne. Anche in tal caso valuterà il magistrato assegnatario l'opportunità di estrazione di copia con conseguente iscrizione nel registro affari civili.

Pur nella consapevolezza di orientamenti differenti seguiti da altri uffici, si ritiene di disporre che le comunicazioni di ispezioni, controlli e perquisizioni eseguite di iniziativa dalla polizia giudiziaria ex art.103 commi 2-3 D.P.R. 309-90 al cui esito sia stata sequestrata in via amministrativa sostanza stupefacente per uso personale con segnalazione del detentore ex art. 75 del medesimo D.P.R. al prefetto, continuino ad essere iscritte nel registro modello 45. A tale conclusione si perviene rilevando che il minore ben potrebbe essersi procurata la sostanza stupefacente da altro minorenni; potrebbe averla rinvenuta, o se trattasi di marijuana, potrebbe avere personalmente provveduto alla sua coltivazione. In ogni caso va considerato che, nel momento in cui si procede all'iscrizione, la notizia è comunque priva di rilevanza penale con riferimento al soggetto interessato e non è meritevole di alcun approfondimento investigativo, perché attinente a fatti che, seppure rispondenti al vero, non sono riconducibili in astratto ad alcun illecito penale. Tanto anche in uniformità a quanto a suo tempo evidenziato nella circolare 21 aprile 2011 del Ministero della Giustizia in tema di utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato.

Del pari saranno iscritte nel registro mod.45 le comunicazioni di ispezioni, controlli e perquisizioni ex art. 103, commi 2-3 D.P.R. 309 e di perquisizioni sul posto ex articolo 4 legge L.52-75, non presupponendo le prime l'esistenza di una notizia di reato in quanto rientranti in un'attività di

carattere preventivo ed essendo, le seconde, disciplinate da una norma non avente natura processuale e consentite in presenza di mero sospetto.

Anche le perquisizioni domiciliari eseguite ex articolo 41 T.U.L.P.S. ad iniziativa dalla polizia giudiziaria e con esito negativo andranno iscritte nel registro modello 45.

Saranno iscritte nel registro modello 45 anche le informazioni trasmesse con referti medici, allorquando non emergano ipotesi di reato doloso o colposo suscettibili di approfondimento e quindi di successiva iscrizione nei registri modello 52 o 44 nonché le informazioni riguardanti eventi non suscettibili di univoco inquadramento quali, ad esempio, la scomparsa di una persona, l'atto di autolesionismo o il suicidio, purché non ricorra alcun elemento da cui desumere la sussistenza di un reato e non si ritenga di effettuare alcuna attività di indagine penale, ferma restando, come innanzi puntualizzato, la possibilità del magistrato di disporre accertamenti in ambito civile.

Anche alla luce della giurisprudenza della suprema corte secondo la quale vanno esclusi mezzi alternativi di trasmissione allorquando il legislatore prescrive forme vincolate di presentazione<sup>1</sup>, in nessun caso potrà essere presa in considerazione qualsiasi denuncia, querela, esposto o altro atto giudiziario che venga inviato per e-mail a qualsiasi personal computer della procura della Repubblica per i minorenni. Non è consentito "scaricare" e stampare tali atti pervenuti per e-mail che dovranno essere cancellati al loro arrivo dai PC dei destinatari. Ciascun destinatario è autorizzato, quindi, a cancellare le denunce e gli altri atti di interesse giudiziario ricevuti per posta elettronica, non essendovi possibilità, in base alla normativa vigente, di prenderli in considerazione.

### **5.1.2. Comunicazione delle iscrizioni.**

(artt. 335 c.p.p. e 110 bis disp. att. c.p.p.)

La comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato potrà essere data esclusivamente alla persona cui il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne faranno richiesta.

Le richieste dovranno essere presentate personalmente dall'interessato o dal difensore. Potranno anche essere presentate a mezzo posta (allegando

---

<sup>1</sup> Cass. Sezione III n. 10.637-2010; Cass. Sezioni Unite n. 40817-14

fotocopia del documento d'identità e affrancatura per l'invio della comunicazione).

Non saranno consentite richieste inviate tramite e-mail o fax.

Le informazioni da comunicare riguarderanno solo le iscrizioni nei registri delle notizie di reato modelli 52-44.

Prima della comunicazione dovrà intervenire la decisione del magistrato assegnatario del procedimento che valuterà se ricorrano ipotesi di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) le cui iscrizioni non sono comunicabili o se sussistano specifiche esigenze per disporre il segreto sulle iscrizioni di reati diversi con annotazione, senza formalità, in calce alla richiesta o sul retro della stessa.

Qualora più persone siano iscritte allo stesso numero per il medesimo reato o per reati diversi: 1) nel caso in cui la richiesta provenga dalla stessa persona indagata, dovrà essere comunicato solo il suo nominativo. 2) nel caso provenga dalla persona offesa, dovrà essere comunicato solo il nominativo della persona (o delle persone) cui è attribuito il reato dal quale è stata offesa.

La comunicazione dovrà contenere solo le iscrizioni di procedimenti in fase di indagini preliminari presso la procura della Repubblica per i minorenni di Bari con esclusione quindi: 1. di quelli già archiviati (per i quali è stato emesso il decreto del gip); 2. di quelli trasmessi ad altra autorità giudiziaria; 3. di quelli per i quali sia stata esercitata l'azione penale.

Qualora la richiesta provenga dalla persona offesa che abbia manifestato la volontà di essere informata circa l'eventuale archiviazione della denuncia querela e il relativo procedimento risulti archiviato, la comunicazione della inesistenza di iscrizioni comunicabili potrà essere integrata con l'indicazione dell'avvenuta archiviazione della denuncia querela.

Sempre nel caso di richiesta della persona offesa, qualora la sua denuncia querela sia stata iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato-modello 45, ne potrà essere data comunicazione, in deroga al relativo divieto, con le seguenti formule: 1. *Iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato*; 2. *Disposto dal P.M. l'invio degli atti in archivio* (in questo caso tale formula sarà indicata in aggiunta alla precedente)

### **5.1.3. Assegnazione dei procedimenti e revoca dell'assegnazione.**

L'assegnazione degli affari penali proseguirà secondo un criterio di ripartizione territoriale tale da consentire al singolo magistrato assegnatario di poter seguire il minore entrato nel circuito penale in tutte le sue vicende

giudiziarie (**Allegato11**). Il criterio di ripartizione territoriale, peraltro, attuato ormai da anni, sembra aver conseguito soddisfacenti risultati anche grazie ad una bilanciata ripartizione del carico di lavoro in rapporto alle singole aree.

I procedimenti suscettibili di riunione ad altro precedentemente assegnato ad un magistrato, sono assegnati allo stesso magistrato. Uguale criterio potrà essere applicato per i procedimenti che riguardino la medesima vicenda o vicende collegate o nelle quali siano coinvolte le stesse persone, anche a ruoli inversi, nel medesimo contesto o in un limitato arco temporale. Qualora i procedimenti risultino già assegnati a magistrati diversi, potranno essere riassegnati al magistrato titolare di quello iscritto per primo. L'iniziativa potrà essere adottata sia dal magistrato assegnatario del procedimento iscritto precedentemente che da quello assegnatario del procedimento iscritto successivamente con richiesta scritta inviata al procuratore per la valutazione.

Il procuratore, quale titolare esclusivo dell'azione penale, potrà derogare ai criteri innanzi indicati anche con autoassegnazioni e coassegnazioni, anche al fine di garantire uniformità di valutazioni nell'esercizio dell'azione penale, specie qualora la fattispecie oggetto del procedimento sia particolarmente complessa o implichi soluzione di problematiche di questioni di carattere generale caratterizzate dalla novità. Con decreto motivato potrà revocare l'assegnazione qualora il magistrato assegnatario non si attenga ai criteri d'ordine generale ovvero se sorga contrasto sulle modalità di trattazione del procedimento, di svolgimento delle indagini, o di esercizio dell'azione penale. Entro 10 giorni dalla comunicazione della revoca il magistrato potrà presentare osservazioni scritte al procuratore il quale darà corso alla revoca (se del caso integrando la motivazione posta originariamente a base della stessa, senza ulteriore comunicazione al magistrato che ha presentato le osservazioni e senza nessuna possibilità di ulteriori osservazioni). Qualora il procuratore condivida le osservazioni presentate potrà revocare il proprio iniziale provvedimento.

Nell'ipotesi di dissenso col procuratore sulle modalità di trattazione del procedimento, di svolgimento delle indagini o di esercizio dell'azione penale il magistrato assegnatario o coassegnatario del procedimento, qualora il procuratore non abbia esercitato il potere di revoca, potrà comunque formulare richiesta motivata di esonero dalla trattazione del procedimento

sul quale si è manifestato contrasto. In tal caso il procuratore provvederà alla sua sostituzione.

#### 5.1.4. Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e indicazioni operative.

Le indagini preliminari saranno svolte con solerzia dai magistrati assegnatari e le richieste di proroga, come in passato, saranno limitate ai procedimenti particolarmente complessi o connessi con procedimenti di competenza della DDA. Nei procedimenti aventi per oggetto delitti è auspicabile, a conclusione dell'indagine, l'interrogatorio dell'indagato al fine di renderlo edotto delle finalità del procedimento e degli istituti del processo minorile. Considerato che le indicazioni agli uffici giudicanti contenute nell'articolo 132 bis disp. att. c.p.p. (come modificato dal D.L. 92-2008) sui criteri di priorità da seguire nella trattazione dei processi hanno, sia pure indirettamente, riflesso sull'organizzazione degli uffici di procura, si ritiene di riferirsi ad esse anche nella fase delle indagini preliminari, quale scala di priorità, in linea di principio, disegnata dal legislatore. Conseguentemente, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare del CSM 10.07.2014, nella trattazione dei procedimenti avranno priorità:

- I procedimenti nei quali l'indagato sia stato sottoposto ad arresto, fermo o a misura cautelare personale coercitiva, tenuto anche conto sia della riduzione dei termini di custodia previsti per i minorenni, sia della necessità di adeguamento delle misure stesse alle esigenze educative dell'indagato;
- I procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407 co.2 lett. a) c.p.p.;
- I procedimenti previsti dagli artt.572, 609 bis, 609 octies, 612 bis c.p.;
- I procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- I procedimenti per delitti commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;
- I procedimenti per i delitti di cui al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lvo 286/98;



- I procedimenti per i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ove non già compresi nelle suddette categorie.

Resta ovviamente fermo il rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e va comunque salvaguardata l'esigenza di assicurare una rapida indagine in sintonia con gli obiettivi e la natura del procedimento minorile.

Tutti i magistrati vigileranno sulla tenuta e aggiornamento da parte dei responsabili delle segreterie dell'elenco dei procedimenti con minorenni sottoposti alla custodia cautelare, riportando la scadenza della misura irrogata e le modifiche intervenute per evitare il rischio di scadenza della misura.

I responsabili delle segreterie signaleranno direttamente alla procura generale, ex art. 127 disp. att. c.p.p., almeno semestralmente, l'elenco dei procedimenti contro noti, con termine delle indagini preliminari scaduto e per il quale non sia stata ancora esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione.

Per i reati più gravi, e in particolare, omicidi, reati associativi (art. 416 bis c.p., art. 74 D.P.R. 309-90), delitti ex art. 12 D.L.vo 286-98, anche a prescindere dall'adozione di una misura cautelare, il magistrato assegnatario riferirà al procuratore all'inizio dell'indagine e, successivamente, sullo stato e sugli sviluppi salienti della stessa.

In tutti i procedimenti penali aventi ad oggetto delitti saranno richieste, laddove possibile tempestivamente, indagini ai servizi sociali ministeriali e degli enti locali sulla situazione personale ed ambientale dell'indagato e sulle possibilità e modalità degli interventi di recupero.

#### 5.1.5. Misure cautelari: assenso del procuratore della Repubblica per i minorenni.

Le richieste di misure cautelari dovranno essere assentite dal procuratore o, in sua assenza, dal sostituto più anziano ( ex art. 3 D.Lvo n.106-2006).

Saranno escluse:

- Le richieste di applicazione di misure cautelari formulate in occasione dell'arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto.
- Le misure cautelari reali tenuto conto della generale modesta entità delle cose che ne formano oggetto.

I magistrati avranno cura di illustrare personalmente al procuratore gli elementi su cui si fonda la richiesta di applicazione di misure cautelari. Avranno altresì cura di rammentare al personale di segreteria il divieto di trasmettere al giudice per le indagini preliminari o al tribunale richieste di misure cautelari personali prive dell'assenso scritto del procuratore.

Il procuratore avrà facoltà di motivare il dissenso con provvedimento separato che sarà depositato nella propria segreteria, non allegato agli atti del procedimento, con invio di copia, in forma riservata, direttamente al magistrato interessato.

#### **5.1.6. Presenza dei magistrati.**

I turni esterni saranno assicurati, con rotazione settimanale (dalle ore 08.00 del lunedì al medesimo orario del lunedì seguente), dai sostituti, a partire dal più anziano, sì da assicurare una continuativa reperibilità.

I procedimenti relativi a minori in stato di arresto, fermo o accompagnamento saranno curati dal magistrato incaricato del turno settimanale esterno.

Il magistrato di turno informerà il procuratore di ogni evento di particolare rilievo. Inoltre, qualora dovesse essere impedito per malattia o dovesse assentarsi sì da non poter assolvere i compiti connessi al turno, ne darà immediata comunicazione al procuratore per le necessarie determinazioni.

Nella giornata di sabato il magistrato di turno dovrà trattare tutti gli affari urgenti sia penali che civili. Gli altri magistrati conseguentemente saranno tenuti a garantire la presenza in ufficio solo per attività inerenti ai procedimenti loro assegnati espressamente programmate oppure nel caso di eccezionali esigenze di servizio. Nella giornata di lunedì ed eventualmente nelle altre post festive, successive al rispettivo turno, il magistrato non sarà ordinariamente impegnato in udienza.

#### **5.1.7. Partecipazione alle udienze.**

La partecipazione del magistrato titolare delle indagini alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo eseguito dalla polizia giudiziaria, agli interrogatori di garanzia degli indagati a seguito di applicazione di misure cautelari personali e alle udienze del tribunale del riesame ( sia in caso di impugnazione ex art.309 c.p.p. che ex art.310 c.p.p.) è auspicabile, ma rimessa alla valutazione del singolo magistrato assegnatario del

procedimento che, nel decidere, terrà conto della gravità, rilevanza, peculiarità, complessità, risonanza della vicenda delittuosa e di ogni aspetto di natura sostanziale e processuale che rendano opportuna la sua presenza. A tal fine si raccomanda l'interlocuzione con il procuratore.

Alle udienze penali parteciperanno i sostituti mentre a quelle civili e di sorveglianza parteciperà il procuratore, il tutto nel rispetto di un calendario delle udienze e dei turni predisposto semestralmente dal procuratore e diramato dopo esame con tutti i colleghi.

I procedimenti già assegnati in fase d'indagine al procuratore si ritengono automaticamente assegnati per la trattazione in udienza al magistrato in turno di udienza, salvo specifica assegnazione o coassegnazione.

Per la trattazione di delitti associativi e omicidi non colposi il magistrato già titolare dell'indagine sostituirà quello in turno d'udienza occupandosi, salvo diversa intesa, esclusivamente del singolo processo. Tale sostituzione sarà consentita anche per reati diversi da quelli innanzi indicati ma che, a giudizio discrezionale del magistrato titolare dell'indagine, siano caratterizzati da complessità particolare e tale da rendere opportuna la trattazione in udienza da parte del predetto magistrato. A tal fine, sin dal momento della richiesta di rinvio a giudizio, il magistrato già assegnatario del procedimento avrà cura di annotare sul fascicolo la titolarità della trattazione in udienza, concordando poi con il collega di turno in udienza tempi e modalità di sostituzione.

#### **5.1.8. Assenza del magistrato.**

In caso di assenza del magistrato inferiore ai trenta giorni, i procedimenti riguardanti la sua zona gli saranno regolarmente assegnati. Nel caso di procedimenti che richiedano tempestivi atti di indagine, questi saranno compiuti dal magistrato di turno, previa interlocuzione con il procuratore.

In caso di assenza superiore a trenta giorni i procedimenti penali pendenti, già assegnati al magistrato assente, saranno suddivisi in numero uguale tra i magistrati presenti, a cominciare dal procuratore e seguendo l'ordine di iscrizione nel registro generale. Le notizie di reato sopravvenute e riguardanti la zona del magistrato assente saranno assegnate ai magistrati presenti con rotazione quotidiana a partire dal procuratore e seguendo l'ordine di anzianità.

Al rientro dell'assente, i procedimenti non ancora conclusi gli saranno riassegnati.

## **5.2. Affari civili.**

Resta ferma la ripartizione territoriale (**Allegato 12**) già adottata con positivi risultati. Si ritiene altresì di confermare il personale amministrativo addetto alla relativa segreteria, prendendo atto della rilevante esperienza acquisita e dell'encomiabile impegno profuso in situazioni di indubbia difficoltà, a causa della mole di lavoro particolarmente gravoso dovuto anche all'ininterrotto flusso di minori stranieri non accompagnati collocati in strutture di accoglienza dedicate ai sensi dell'art. 19 D.Lvo 142-2015; flusso in costante aumento che rende estremamente difficile l'aggiornamento delle iscrizioni nel registro Sigma.

### **5.2.1. Iscrizioni e successivi adempimenti.**

Ogni segnalazione che perverrà alla segreteria civile sarà tempestivamente iscritta nel registro Sigma Civile, salvo che non attenga a procedimento già pendente. Nel caso in cui non pervenga in formato digitale a mezzo posta telematica, si provvederà alla scansione del documento con conseguente acquisizione nel registro Sigma.

Per ogni segnalazione sarà immediatamente predisposto relativo fascicolo Affari Civili che sarà corredato di:

- Eventuali precedenti sul sistema informatico ministeriale (scheda Sigma minore, individuale e riepilogativa, nonché eventuali provvedimenti scansionati)
- Dati anagrafici del minore (salvo che non siano già in modo completo riportati nella segnalazione e purché questa provenga dai Servizi Sociali, dalle forze di polizia o, comunque, da soggetto pubblico). I predetti dati, nelle situazioni di particolare urgenza (es. minore in stato di abbandono o vittima di abuso sessuale o di gravi maltrattamenti) saranno acquisiti per le vie più brevi, ad horas, dalla polizia giudiziaria in sede che segue il magistrato competente ad istruire la segnalazione o, in assenza, dall'unità di polizia giudiziaria che segue il procuratore. A tal fine la segnalazione sarà trasmessa direttamente dalla segreteria alla polizia giudiziaria che, acquisite immediatamente le notizie richieste, la restituirà alla segreteria per l'inoltro al magistrato.

Ogni segnalazione, corredata degli atti di cui innanzi, sarà trasmessa al magistrato destinatario della stessa in rapporto al territorio di provenienza.

La segreteria, dopo aver ricevuto da quest'ultimo le opportune indicazioni in ordine all'attività da svolgere, vi darà tempestivamente corso, restituendogli il fascicolo, dopo aver adempiuto ad ogni incumbente.

Nel caso in cui siano sollecitati ad altri enti accertamenti o informazioni, provvederà alla restituzione non appena perverranno gli esiti, informando il magistrato qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

Le predette attività si intendono riferite anche agli atti trasmessi in copia alla segreteria civile a seguito di provvedimento del pubblico ministero (ad es. notizie iscritte a modello 45).

Ogni vicenda attinente al fascicolo civile dovrà essere contestualmente e con continuità annotata sul registro Sigma al fine di conoscere in ogni momento lo stato di eventuali accertamenti, i provvedimenti adottati e l'ubicazione del fascicolo.

Dovrà ritenersi preclusa ogni possibilità ai funzionari responsabili delle segreterie di comunicare per questioni attinenti all'organizzazione e al funzionamento del servizio direttamente con organismi centrali, ordini professionali, amministrazioni, enti e uffici pubblici centrali e periferici, essendo i rapporti con gli stessi riservati esclusivamente al procuratore.

### **5.2.2. Assenza del magistrato.**

In caso di assenza del magistrato, a prescindere dalla sua durata, i pareri e le richieste relative ai procedimenti civili pervenuti dal tribunale per i minorenni e a lui assegnati saranno suddivisi in numero uguale tra i magistrati presenti, seguendo l'ordine di anzianità e con esclusione del procuratore.

In caso di assenza del magistrato superiore ai trenta giorni, gli affari civili già in carico, come pure le segnalazioni in arrivo riguardanti la sua zona, saranno suddivisi in numero uguale tra i magistrati presenti, iniziando dal procuratore e seguendo l'ordine di anzianità e l'ordine di iscrizione nel registro *sigma civile*.

Al rientro dell'assente, i procedimenti non ancora conclusi gli saranno riassegnati.

In caso di assenza inferiore ai trenta giorni i magistrati presenti cureranno, con rotazione quotidiana, a cominciare dal procuratore e seguendo l'ordine

di anzianità, solo gli affari civili urgenti già in carico che saranno evidenziati dalla segreteria (es. minore in stato di abbandono, vittima di violenze fisiche o sessuali, autore di atti di autolesionismo). In caso di dubbio la segreteria avrà cura di interloquire con il procuratore o, in sua assenza, con il magistrato più anziano.

Le nuove segnalazioni in arrivo, riguardanti la zona del magistrato assente saranno invece curate dal magistrato di turno.

## **6. Direzione e coordinamento delle attività.**

Il procuratore coordinerà l'attività lavorativa dei sostituti procuratori e quindi seguirà l'andamento dei flussi dei procedimenti penali e degli affari civili loro assegnati, vigilando sul rispetto dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali e delle regole del presente programma.

Al fine di assicurare il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e di trattare qualsivoglia questione attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio, ogni due mesi presiederà una riunione tra tutti i magistrati dell'ufficio stesso.

Riunioni straordinarie potranno essere convocate in ogni momento anche su sollecitazione dei singoli magistrati.

I sostituti procuratori daranno con sollecitudine risposta ad eventuali richieste del procuratore sullo stato delle indagini e sul loro contenuto.

I sostituti procuratori si asterranno dall'indirizzare agli organi di polizia giudiziaria note di elogio o di biasimo per lo svolgimento di indagini. Nell'uno e nell'altro caso, qualora lo ritengano, informeranno il procuratore perché valuti se provvedervi a nome dell'ufficio, segnalando le ragioni che renderebbero opportuna la nota di compiacimento o di critica.

Nell'azione di coordinamento dell'attività della polizia giudiziaria, come pure per il compimento di specifici atti di indagine o accertamenti connessi anche alla trattazione di affari civili, il procuratore potrà avvalersi dell'impegno di tutte le unità della sezione di polizia giudiziaria a prescindere dall'assegnazione al singolo magistrato.

## **7. Modalità d'uso dell'autovettura in dotazione all'ufficio.**

L'unica autovettura affidata in dotazione alla procura per i minorenni sarà usata dal procuratore per tutte le necessità connesse alla carica nonché per il

tragitto sino al palazzo di giustizia e viceversa, qualora strettamente necessario per esigenze di servizio riportabili alla consultazione di fascicoli e documenti.

L'autovettura sarà altresì utilizzata dai sostituti per ogni spostamento all'interno del distretto conseguente ad esigenze di servizio. In tal caso non sarà necessaria alcuna autorizzazione del procuratore al quale il magistrato darà una mera comunicazione onde consentirgli di regolamentare l'impiego del mezzo nell'assolvimento di eventuali contemporanee incombenze.

L'uso dell'autovettura di servizio per spostamenti nel distretto dovuti ad esigenze non di servizio ma comunque connesse alla carica sarà subordinato all'autorizzazione del procuratore.

### **Parte Terza**

#### **8. Verifica della realizzazione degli obiettivi di cui al progetto 2014-2016.**

Gli obiettivi perseguiti con il precedente progetto possono ritenersi in buona parte conseguiti.

In imminente attuazione è ormai, come già evidenziato, il ricorso alle notifiche telematiche e positivo, anche se migliorabile, il raccordo con i servizi minorili della giustizia (ussm)

I ricorsi civili, selettivi e mirati, sono proposti, in presenza dei presupposti, non appena ottenute le informazioni richieste ai servizi sociali del territorio e, se del caso, alle forze di polizia. Vero è che il lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui perviene in procura una segnalazione e il ricorso civile potrebbe essere notevolmente ridotto con l'ausilio di quelle unità operative di pronto intervento sulla cui istituzione ci si soffermerà nel paragrafo relativo agli obiettivi da perseguire nel triennio 2017-2019.

Non conseguito, ad oggi, può ritenersi l'obiettivo di contribuire a migliorare le condizioni di vita dei gruppi di minorenni rom e sinti presenti nel territorio del distretto. Ovviamente tale risultato può raggiungersi solo attraverso l'azione sinergica di prefetture, enti locali e organizzazioni di volontariato. La collaborazione è già avviata ma con pochi frutti, anche a causa delle difficoltà finanziarie in cui si dibattono gli enti locali.

Ottimo è il rapporto instaurato con le forze di polizia, grazie all' impegno profuso con elevatissima professionalità dai colleghi Lombardo Pijola, Plotino, Nanna e Spagnuolo.

## **9. Obiettivi per il triennio 2017-2020.**

Com'è agevole evidenziare da una analisi dei dati allegati al progetto non si rilevano, allo stato, criticità con riferimento alla produttività dei magistrati e del personale amministrativo (sebbene per quest'ultimo persista, come innanzi evidenziato, una scopertura di organico pari al 13,05 %).

### **9.1. Riduzione delle pendenze.**

Merita di essere rilevato che nel triennio 2014-2016 si è registrata, rispetto al triennio precedente, una riduzione delle pendenze penali nella misura del 26,34% (**Allegato 13**).

È evidente che i tempi tecnici del procedimento rendono estremamente difficile consentire un'ulteriore riduzione in rapporto alle sopravvenienze. È questo, comunque, il primo obiettivo che già si sta tentando di conseguire proprio attraverso la riduzione dei tempi di quei procedimenti penali riguardanti gli indagati i minorenni noti per i quali è prevedibile una definizione attraverso l'applicazione dell'istituto della messa alla prova o una delle formule di cui all'articolo 32 D.P.R. 448-88 con conseguente accelerazione della fase delle indagini preliminari, anche in applicazione del principio di rapida estromissione del minore dal circuito penale.

Per raggiungere il fine che ci si è proposti, con una nota diretta ai magistrati dell'ufficio, all'u.s.m.m., alla sezione di p.g. e per conoscenza al presidente del consiglio dell'ordine e al presidente delle camere penali (**Allegato 14**) si è ritenuto di sollecitare l'applicazione di un protocollo già sottoscritto il 30.11.2010 al quale tuttavia, sino ad oggi, si è dato scarso rilievo.

Si è insistito, in particolare, sulla necessità di assicurare:

- L'immediato contatto tra i servizi e il minore indagato, anche se in stato di libertà, così da poter prontamente reperire utili notizie sulla condizione esistenziale di quest'ultimo e sulle risorse utilizzabili ed apprestare i più incisivi interventi di sostegno e recupero nonché predisporre, sussistendone i presupposti, un progetto ex art. 28 D.P.R.



448-88 da sottoporre tempestivamente al giudice dell'udienza preliminare.

- L'acquisizione, al termine dell'interrogatorio, anche delegato alla p.g., dell'eventuale consenso del minore ad una definizione immediata del procedimento attraverso una declaratoria di non doversi procedere per irrilevanza del fatto o concessione del perdono giudiziale.
- La costituzione, per tutti i procedimenti in cui si sia rilevata la concreta possibilità di sottoposizione del minore alla messa alla prova o si sia acquisito il consenso dello stesso alla definizione del processo con una delle formule di cui all'art.32 D.P.R. 448-88, di una corsia preferenziale che consenta la tempestiva emissione della richiesta di rinvio a giudizio con conseguente rapida trattazione.

Entro un anno potrà essere effettuato un primo esame del modello di intervento a regime e dei suoi concreti risultati.

## 9.2. Progettazione.

Due problemi sembrano al momento meritevoli di soluzione in quanto attinenti strettamente alle criticità espresse dal territorio di questo distretto. Sinteticamente possono sussumersi:

1. Nella lentezza con cui, ad oggi, sono acquisite le informazioni relative ad un minore oggetto di segnalazione, a causa dei tempi di trasmissione delle relazioni richieste dall'ufficio ai servizi sociali del territorio.
2. Nella non sempre ottimale conoscenza da parte dei soggetti che interagiscono con la procura per i minorenni delle modalità e tipologia degli interventi che di questa sono propri.

Si pongono pertanto i due seguenti obiettivi:

- Velocizzazione degli interventi a seguito di segnalazione.
- Miglioramento del livello di conoscenza.

### 9.2.1. Modalità di conseguimento del primo obiettivo.

Ridefinizione dell'ufficio per gli interventi civili da integrarsi con unità operative professionali, distaccate dall'ente locale con facoltà di movimento nel distretto e capacità di interfacciarsi con i servizi del territorio. Tali unità potranno acquisire celermente elementi di conoscenza sull'oggetto delle

segnalazioni, se del caso, con il supporto della polizia giudiziaria in forza alla procura per i minorenni.

Risultato atteso: maggiore tempestività nel vaglio da parte del P.M. delle situazioni di rischio in cui può trovarsi un minorenne con conseguente riduzione dei tempi per l'introduzione di un'azione limitativa o ablativa della responsabilità genitoriale, di un'azione rieducativa e, comunque, di ogni intervento protettivo.

Strumento di attuazione: protocollo d'intesa con enti locali.

Kick Off: 1. Elaborazione dei dati attuali. 2. Disegno del modello operativo (sei mesi) 3. Ricerca degli stakeholders e messa a punto dell'intervento (un anno) 4. Esame del modello di intervento a regime.

Ovviamente la riuscita del progetto in elaborazione sarà condizionata dalle risorse umane disponibili da parte di altri enti pubblici.

#### **9.2.2. Modalità di conseguimento del secondo obiettivo.**

Confronto con le forze operanti nel sociale e le forze di polizia sulle problematiche minorili nell'area di competenza; conseguente attivazione di modelli di formazione congiunta coinvolgenti anche il sistema dell'informazione.

Risultato atteso: trasferimento di conoscenze ed elaborazione di nuove modalità di comunicazione attraverso incontri mirati e seminari.

Strumento di attuazione: protocolli d'intesa con università (facoltà coinvolgibili: giurisprudenza, scienze politiche- corso di laurea in scienze del servizio sociale), asl, comandi provinciali delle forze di polizia, questure, garante regionale per l'infanzia, camere minorili, ordine dei giornalisti).

Costante coinvolgimento nel progetto dei magistrati di questa procura.

Kick Off: 1. Disegno del modello di attuazione (quattro mesi) 2. Coinvolgimento degli stakeholders ed elaborazione dei protocolli d'intesa (un anno). 3. Esame dei primi risultati (un anno).

### **10. Delega di funzioni particolari ai magistrati dell'ufficio.**

La dott.ssa Lombardo Pijola, che ha dato prova di non comuni capacità nel reggere la procura dal 1 gennaio al 7 novembre 2016, oltre a sostituire il procuratore nei casi di assenza, quale sostituto anziano, è delegata a: 1. mantenere i rapporti con la D.D.A. 2. collaborare con i consigli dell'ordine

per l'organizzazione dei corsi di formazione per avvocati e praticanti. 3. coordinare i tirocinanti di cui all'articolo 73 L.98-2013, individuando gli eventi formativi cui indirizzarli e garantendo loro un'unità di formazione. In tale attività si avvarrà anche della collaborazione della dott.ssa Spagnuolo. Collaborerà inoltre con il procuratore, unitamente alla dott.ssa Spagnuolo nel progetto di formazione permanente e congiunta delle forze di polizia, degli operatori dei servizi sociali e delle comunità sulle problematiche minorili, innanzi delineato.

Il dott. Plotino continuerà ad essere membro della commissione per lo scarto degli atti di archivio.

Quale referente per l'informatica, inoltre, in uniformità con quanto sancito dalla circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione e l'informatica (rid e magrif) del 26. 10. 2016, usufruirà di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria nella misura del 20%. Tale esonero si attuerà, tenuto conto del numero complessivo medio di udienze annuali dallo stesso tenute (40) nonché del numero complessivo di turni ricoperti, con una riduzione di due udienze a semestre (un'udienza preliminare e un'udienza dibattimentale) cui si aggiungerà l'esclusione da un turno settimanale nel corso dell'anno.

In considerazione della peculiarità degli affari civili, della ripartizione territoriale prevista per gli stessi, della necessità di evitare incidenze negative sul buon andamento dell'ufficio, si esclude la possibilità di una percentuale di riduzione sugli affari civili già assegnati o che in futuro saranno assegnati al predetto magistrato.

La dott.ssa Nanna è delegata alla vigilanza sulla conservazione dei corpi di reato nonché alla riprogettazione e riorganizzazione del sito Internet dell'ufficio del quale, in collaborazione con il procuratore, curerà anche il costante aggiornamento.

La dott.ssa Spagnuolo è delegata al mantenimento dei rapporti con la Commissione distrettuale flussi e con gli enti e servizi interessati al progetto GIADA, mirato alla prevenzione e repressione delle violenze sulle donne e degli abusi sui minori. Continuerà a relazionarsi, come già fatto egregiamente in passato, con il servizio sociale minorile della giustizia per la formazione degli operatori. Collaborerà con la dott.ssa Lombardo Pijola per assicurare uniformità di formazione ai laureati in tirocinio presso la procura per i minorenni.

Collaborerà altresì anche lei con il procuratore nel progetto di formazione permanente e congiunta delle forze di polizia, degli operatori dei servizi sociali e delle comunità sulle problematiche minorili delineato sub 9.

## **11. Rapporti con gli organi di informazione.**

Il procuratore manterrà personalmente i rapporti con gli organi di informazione. In sua assenza gli stessi saranno curati dalla dott.ssa Lombardo Pijola. Peraltro, al fine di assicurare una corretta e tempestiva informazione, basata su una più compiuta conoscenza di fatti e circostanze rispetto a quella del procuratore, il magistrato di turno esterno, nel solo periodo di turno e purché espressamente richiesto, è autorizzato a dare notizia agli organi di informazione limitatamente ai fatti accaduti nel suddetto periodo, fermo restando il rispetto del segreto d'indagine e il divieto di pubblicazione degli atti di cui all'articolo 114 c.p.p.

Qualora fosse necessario concordare con le forze di polizia un comunicato stampa, questo sarà predisposto dalle prime, ma non sarà diramato senza approvazione del procuratore. Al fine di poter fornire la propria approvazione il procuratore potrà consultarsi con il magistrato di turno o con quello assegnatario del procedimento.

Qualora, in considerazione della particolare complessità e gravità del fatto, il procuratore della Repubblica dovesse prendere parte ad incontri con i rappresentanti degli organi di informazione, potrà essere accompagnato dal magistrato assegnatario del procedimento cui si riferisce l'informazione oggetto dell'incontro per avere da quest'ultimo un eventuale apporto conoscitivo sia al fine di circoscrivere l'informazione alle notizie che effettivamente possono essere divulgate sia al fine di evitare la divulgazione di informazioni inesatte. Resta fermo il divieto al procuratore di fare riferimento al magistrato assegnatario del procedimento e a quest'ultimo di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie direttamente agli organi di informazione.

In tutti i casi innanzi menzionati non sussiste alcun contrasto con la finalità della norma di cui all'articolo 5 del D.L.vo n.106-2006, che è quella di evitare personalismi e protagonismi utilizzando o sfruttando la funzione giurisdizionale, poiché nessuna delle attività innanzi citate si ricollega ad iniziative del singolo magistrato del pubblico ministero.

-----

Il presente provvedimento, col quale si revoca ogni disposizione in contrasto, potrà essere oggetto di modifica in corso di applicazione qualora alcune sue disposizioni non risulteranno adeguate al buon funzionamento dell'ufficio, anche a seguito di suggerimenti e proposte che potranno provenire da magistrati e personale.

In particolare una verifica dell'efficienza del modello proposto e della sua efficacia sarà compiuta al termine del primo anno.

Si dispone che il presente provvedimento, produttivo di effetti a far tempo dal 15.03.2017, sia depositato nella segreteria amministrativa e comunicato a tutti i magistrati della Procura per i Minorenni, al personale amministrativo responsabile dei singoli uffici e servizi e della Sezione di polizia giudiziaria e che sia trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari e al signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte, per quanto di rispettiva competenza nonché al signor Presidente del Tribunale per i Minorenni in sede per conoscenza.

Bari, 07.03.2017

**Il Procuratore della Repubblica**  
**Minorenni**  
*Ferruccio De Salvatore*





# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

B A R I

## Procedimenti iscritti Triennio 2014-2016

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Registro noti – Mod. 52</b>	1104	1174	907
<b>Registro ignoti – Mod. 44</b>	86	85	72
<b>Registro F.N.C.R. – Mod. 45</b>	556	498	580



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B A R I

**Ricorsi proposti in materia civile**  
**Triennio 2014-2016**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Ricorsi proposti</b>	1489	2064	2392



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B A R I

**Organico di magistratura**

<b>Funzione</b>	<b>Nominativo</b>
Procuratore della Repubblica	Ferruccio De Salvatore
Sostituto Procuratore	Caterina Lombardo Pijola
Sostituto Procuratore	Gianna Maria Nanna
Sostituto Procuratore	Rosario Plotino
Sostituto Procuratore	Carla Spagnuolo





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
 PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B A R I

**Personale amministrativo**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Ufficio</b>
Tracquilio	Maria	Direttore amministrativo	Segreteria Amministrativa - Consegnatario Economo - Spese di Giustizia
Schilizzi	Francesco Antonio Rocco	Funzionario giudiziario	Ufficio Esecuzioni Penali
Prato	Alfiero	Funzionario giudiziario	Ufficio Dibattimento
Cirolla	Lucia	Funzionario giudiziario	Segreteria dott.ssa Lombardo Pijola
Morga	Paola	Funzionario giudiziario	Segreteria Civile
Murgolo	Vito	Funzionario giudiziario	Ufficio Esecuzioni Penali
Forte	Irene	Funzionario giudiziario	Ufficio Registro Generale
Massaro	Raffaella	Cancelliere	Segreteria dott. Plotino
Paracampo	Giuseppina	Cancelliere	Applicata a Trani
Simone	Anna Teresa	Cancelliere	Segreteria Civile
Manzari	Margherita	Assistente Giudiziario	Ufficio Registro Generale
Guarini	Cosimo	Assistente Giudiziario	Segreteria dott. De Salvatore
Liseno	Marco	Assistente Giudiziario	Segreteria amministrativa, Consegnatario Economo
Salinaro	Carmela	Assistente Giudiziario	Segreteria dott.ssa Spagnuolo
Padua	Bartolomeo	Assistente Giudiziario	Segreteria dott.ssa Nanna
Ranieri	Grazia	Operatore Giudiziario	Segreteria Civile
De Palma	Anna Maria	Operatore Giudiziario	Segreteria Civile
Borreggine	Leonardo	Conducente di automezzi	Conducente Automezzi - Segreteria Amministrativa
Tarquilio	Alessandro	Conducente di automezzi	Conducente Automezzi - Segreteria civile
Gasparro	Vito Giorgio	Ausiliario	Attività ausiliarie - Ufficio dibattimento



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
 PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B A R I

**Sezione di Polizia Giudiziaria**

**Carabinieri**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Data di immissione</b>	<b>Funzioni</b>	<b>Magistrato/Zona</b>
Cesano	Oronzo	Luogotenente	15.04.1996	Responsabile	dott. R. Plotino
Carmosino	Angelo	Mar. Aiut. s.UPS	22.02.1998	Addetto	dott.ssa G.M. Nanna
Stella	Emilio	Maresciallo Capo	27.02.2006	Addetto	dott. R. Plotino
Cardano	Antonio	Vice Brigadiere	09.09.2013	Addetto	dott.ssa G.M. Nanna

**Guardia di Finanza**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Data di immissione</b>	<b>Funzioni</b>	<b>Magistrato/Zona</b>
Calabritta	Vincenzo	Luogotenente	30.06.1995	Responsabile	dott. F. De Salvatore
Palazzo	Giuseppe	Appuntato Scelto	03.07.1996	Addetto	dott. F. De Salvatore

**Polizia di Stato**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Data di immissione</b>	<b>Funzioni</b>	<b>Magistrato/Zona</b>
De Marco	Anna Rosa	Sostituto Commissario	13.06.1996	Responsabile	dott.ssa C. Spagnuolo
Maruzzi	Angelo	Ispettore Capo	12.01.2017	Addetto	dott.ssa C. Lombardo Pijola
Sembiante	Sergio	Assistente Capo	03.03.2015	Addetto	dott.ssa C. Lombardo Pijola
		Assistente Capo	Posto vacante dal 23.02.2017		



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B A R I**

Prot. 61/17/Dir. S.

Alla Sezione di Polizia Giudiziaria  
Aliquota Polizia  
Carabinieri  
Guardia di Finanza  
e p.c.  
Ai Sig.ri Magistrati dell'Ufficio

**Oggetto: Direttiva modalità ispettive delle strutture ospitanti minorenni  
(adempimento ex art.9 L.184-83 e succ. mod.)**

Nell'esprimere soddisfazione per l'impegno e la professionalità con cui sono state sino ad oggi effettuate, ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 L.184-1983, le ispezioni delle comunità site nel distretto, evidenzio la necessità che tutte le aliquote seguano modalità operative uniformi che consentano di accertare lo stato di abbandono del minore senza tralasciare un opportuno controllo delle sue condizioni esistenziali all'interno della struttura. Se è vero, infatti, che le ispezioni sono disposte al fine di far emergere eventuali situazioni di abbandono e per consentire l'immediata segnalazione delle stesse al Tribunale per i Minorenni, è anche vero che accertare la sussistenza di un ambiente idoneo all'armonico sviluppo psicofisico dell'infradiciottenne equivale a vigilare sull'osservanza della legge, attività questa che compete sempre al Pubblico Ministero<sup>1</sup> che nel caso di specie la esercita tramite la polizia giudiziaria delegata all'ispezione.

Al fine di porre in essere con sempre maggiore incisività gli adempimenti scaturenti dalle norme, raccomando pertanto di attenersi sempre, nell'espletamento della delega alla seguente direttiva:

- Ogni ispezione dovrà essere effettuata senza preavviso alcuno. Il supporto del Servizio Sociale territoriale, peraltro meramente eventuale, sarà sollecitato solo al momento dell'inizio dell'attività.
- Nel corso dell'ispezione dovranno essere verificate le condizioni strutturali della comunità e dovrà essere accertata la sussistenza delle relative autorizzazioni. La mancanza di queste ultime o altre irregolarità saranno tempestivamente segnalate al magistrato delegante. Si acquisiranno anche opportune informazioni

<sup>1</sup> Art. 73 RD 21.04.41 n.12 e succ. mod.


sul numero degli operatori e sulle loro qualifiche professionali con inserimento nella relativa scheda sotto la voce "Note sulla struttura".

- Si verificheranno gli ingressi, le dimissioni, il numero di effettive presenze in rapporto alla capienza e le assenze.
- Si procederà quindi, dopo tali adempimenti, ad acquisire, con riferimento al singolo minore, il PEI e i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.
- Si procederà infine a separato colloquio con gli infradiciottenni ospiti della struttura.

Per praticità operativa e per assicurare una uniformità di consultazione si adotteranno le schede allegate alla presente direttiva.

Bari, 31.01.2017

**Il Procuratore della Repubblica  
Minorenni  
Dott. Ferruccio De Salvatore**





# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale per i Minorenni - B A R I

Sezione Polizia Giudiziaria

## VERBALE DI ISPEZIONE (ex art.9 Legge n.184/1983)

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_

a seguito di accesso presso

sito in

gestito da \_\_\_\_\_  
alla presenza

in qualità di \_\_\_\_\_

ha constatato quanto segue:

**\*Apertura della struttura autorizzata con provvedimento della:**

REGIONE  PROVINCIA  COMUNE

con provvedimento già in atti/acquisito in copia che si allega al presente verbale.

**\*la struttura si presenta in condizioni:**

OTTIME  BUONE  DISCRETE  SUFFICIENTI

insufficiente sotto il profilo

in quanto

**NOTE SULLA STRUTTURA**

---

Minori attualmente collocati in fase residenziale 0

note

**Minori presenti al momento dell'ispezione n:**

Minori assenti giustificati n:

Nome,cognome e motivazione minori assenti giustificati

**Minori assenti non giustificati n**

Nome,cognome e motivazione minori assenti non giustificati:

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Allegati

Numero      schede individuali dei minori

Schede relative ai minori

*Luogo* \_\_\_\_\_ *data* \_\_\_\_\_

Redatta in presenza del minore <input type="checkbox"/>	Redatta in presenza dell'operatore della comunità <input type="checkbox"/>	Allegato 6
Cognome	Nome	
nato a	il <input type="text"/>	Data collocamento nel CEM
Generalità dei genitori		

Motivo del collocamento

Autorità che ha disposto il collocamento:

Vicende collocamento ultimo semestre

EVENTUALI ALLONTANAMENTI Allontanamenti autorizzati  Allontanamenti arbitrari

VISITE Visite genitori  Visite altri parenti

Frequenza visite e modalità svolgimento (presenza eventuali operatori )

RIENTRI IN FAMIGLIA Vacanze Estive  Vacanze natalizie  Vacanze Pasqua  Ogni fine settimana

Nel caso non rientri, specificare perchè ciò avviene

Altri parenti che si interessano del minore e modalità interessamento

Attività didattiche e ludiche

Rapporto sussistente minore e operatori istituto

Situazione scolastica

Esigenze rappresentate dal minore

Osservazioni



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
**B A R I**

**Ufficio Interventi Civili**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Qualifica</b>
Ameruoso	Emanuella	Psicologa
Ferrara	Cristiana	Psicologa
Lasaracina	Maria Vita	Psicologa
Pannozzo	Maria	Psicologa

Martedì: dalle 9:30 alle 11:30 Ferrara Cristiana.

Mercoledì: dalle 9:30 alle 11:30 Lasaracina Maria Vita.

Giovedì: dalle 15:00 alle 17:00 Ameruoso Emanuella.

Venerdì: dalle 9:30 alle 11:30 Pannozzo Maria.





# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

B A R I

## Applicativi in uso

Applicativi	Uffici di appartenenza
Sigma – penale	Segreteria amministrativa, ufficio registro generale, segreterie dei magistrati
Sigma – civile	Segreteria amministrativa, ufficio civile
Res	Ufficio esecuzioni penali
Casellario giudiziale	Ufficio registro generale, segreterie dei magistrati, Ufficio esecuzioni penali
Ricerca detenuti – DAP	Segreterie dei Magistrati, Ufficio esecuzioni penali
Unep poste	Segreterie dei magistrati
Lextel	Segreterie dei magistrati
SISM	Segreterie dei magistrati, Ufficio esecuzioni penali
Wtime	Segreteria amministrativa
Geco	Ufficio del consegnatario
SIAMM	Segreteria amministrativa, segreterie dei magistrati
Webstat	Segreteria amministrativa
Gedap	Segreteria amministrativa
Script@	Segreteria amministrativa
Acquisti in rete	Segreteria amministrativa
Entratel	Segreteria amministrativa
Valeria	Segreteria amministrativa
Sciopnet	Segreteria amministrativa
Iaa	Segreteria amministrativa
Gsi	Segreteria amministrativa
Anagrafe esterni	Segreteria amministrativa
Siamm	Segreteria amministrativa
Durc on line	Segreteria amministrativa
CIG	Segreteria amministrativa
SIGEG	Segreteria amministrativa
SICOGE	Segreteria amministrativa
Portale visure – Comune di Bari	Segreteria amministrativa, ufficio registro generale, segreterie dei magistrati, ufficio esecuzioni penali, sezioni di P.G.
Difese d'ufficio	Segreterie dei magistrati
ISTAT	Segreteria amministrativa



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
 PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B A R I

**Progetto di formazione per tirocinio ex articolo 73 L. 98-2013**

**Nominativo tirocinante.**

dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

**Sede del tirocinio**

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

Magistrato affidatario dott. \_\_\_\_\_

**Periodo del Tirocinio**

18 mesi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Tempi di presenza previsti presso l'ufficio giudiziario:

2 - 3 - 4 giorni a settimana da concordarsi preventivamente con il magistrato affidatario in rapporto alle esigenze dell'Ufficio e a quelle formative del tirocinante.

**Magistrato affidatario.**

dott. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

**Obiettivi del tirocinio.**

Acquisizione da parte del tirocinante di approfondite competenze teorico-pratiche in Diritto e procedura penale, Diritto minorile.

**Modalità di svolgimento del tirocinio.**

Articolazione in due fasi in base al livello di apprendimento e competenze evidenziato dal tirocinante:

**Prima fase:** Partecipazione all'attività di indagine attraverso la lettura e lo studio delle notizie di reato e l'affiancamento al magistrato affidatario, eccezion fatta per quelle notizie e quegli atti per i quali, a discrezione di quest'ultimo, la presenza del tirocinante sarà ritenuta inopportuna.

Attività di studio dei processi che saranno trattati nelle singole udienze con ricerca giurisprudenziale mirata e approfondimento teorico-pratico delle fattispecie criminose e delle questioni processuali. Partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio a fianco del magistrato affidatario, salvo esplicito divieto ex art.73 co.6 L.98/2013.

Conoscenza dell'attività di segreteria attraverso colloqui formativi e programmati con il personale preposto.

Studio e analisi di richieste di misura cautelare e atti di appello proposti dai magistrati della Procura per i minorenni con riferimento a casi particolarmente significativi.

Partecipazione mirata a incontri di studio, seminari e corsi proposti ai magistrati dalla formazione decentrata nonché a seminari tematici eventualmente organizzati dalla SSPL, previa intesa con i magistrati che si occupano della formazione e con il consiglio direttivo della SSPL.

**Seconda fase:** in aggiunta alle attività proprie della prima fase, è prevista, a cura del tirocinante e sotto la responsabilità dell'affidatario, la redazione di capi di imputazione, bozze di atti di appello, richieste di misure cautelari e di archiviazione.

Catalogazione e archiviazione informatica della giurisprudenza raccolta durante il periodo di formazione.

Per entrambe le fasi il tirocinante terrà, a sua cura, un diario delle presenze e delle attività svolte che il magistrato affidatario valuterà ogni mese. Tale documento costituirà parte integrante della relazione che sarà redatta all'esito del tirocinio.

#### Obblighi e oneri del tirocinante

- seguire le indicazioni del magistrato affidatario al quale farà riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
- Rispettare gli obblighi di segreto e riservatezza in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario.
- Seguire i corsi di formazione decentrata che gli verranno proposti durante il tirocinio.
- Il tirocinante non potrà studiare o seguire udienze di fascicoli relativi a cause che siano trattati davanti al magistrato affidatario dallo studio dove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense.

Bari, \_\_\_\_\_

**Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni**

---

**Il magistrato affidatario**

---

Per presa visione e accettazione  
**Il tirocinante**

---



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B A R I

**Tirocinio ex articolo 73 L. 98/2013**

**Nominativo tirocinante.**

dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

**Magistrato affidatario.**

dott. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

**Mansionario**

**Attività d'indagine:**

- Studio notizie di reato, affiancamento del pubblico ministero negli atti d'indagine, formulazione dei capi d'imputazione, calcolo delle prescrizioni, redazione bozza di richiesta misure cautelari e richieste di archiviazione. Conoscenza delle attività delle segreterie.
- Preparazione delle udienze con studio dei processi indicati dal magistrato affidatario.
- Ricerca di giurisprudenza.
- Predisposizione di schemi di requisitoria.

**Attività in udienza:**

- Partecipazione all'udienza e alle camere di consiglio con assistenza del magistrato formatore e compilazione dello statino d'udienza.

**Attività successiva all'udienza:**

- Studio delle sentenze, valutazione delle stesse e redazione di bozze degli eventuali atti di impugnazione.
- Partecipazione mirata a incontri di studio, seminari e corsi proposti ai magistrati dalla formazione decentrata nonché a seminari tematici eventualmente organizzati dalla SSPL, previa intesa con i magistrati che si occupano della formazione e con il consiglio direttivo della SSPL.

Bari, \_\_\_\_\_

**Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni**

---

**Il magistrato affidatario**

---

Per presa visione e accettazione

**Il tirocinante**

---



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

B A R I

## Divisione del territorio per l'assegnazione degli affari penali

### I ZONA

Sostituto Procuratore della Repubblica - dott.ssa Caterina Lombardo Pijola

Bari – Municipio 1

Murat – San Nicola

Comune	Provincia	Comune	Provincia
Ruvo di Puglia	Bari	Isole Tremiti	Foggia
Accadia	Foggia	Lesina	Foggia
Alberona	Foggia	Monteleone di Puglia	Foggia
Anzano di Puglia	Foggia	Motta Montecorvino	Foggia
Apricena	Foggia	Orsara di Puglia	Foggia
Biccari	Foggia	Panni	Foggia
Bovino	Foggia	Peschici	Foggia
Cagnano Varano	Foggia	Pietramontecorvino	Foggia
Candela	Foggia	Poggio Imperiale	Foggia
Carlantino	Foggia	Rignano Garganico	Foggia
Carpino	Foggia	Rocchetta Sant'Antonio	Foggia
Casalnuovo Monterotaro	Foggia	Rodi Garganico	Foggia
Casalvecchio di Puglia	Foggia	Roseto Valfortore	Foggia
Castelluccio dei Sauri	Foggia	San Marco in Lamis	Foggia
Castelluccio Valmaggiore	Foggia	San Marco la Catola	Foggia
Castelnuovo della Daunia	Foggia	San Paolo di Civitate	Foggia
Celenza Valfortore	Foggia	Sant'Agata di Puglia	Foggia
Celle di San Vito	Foggia	Serracapriola	Foggia
Chieuti	Foggia	Torremaggiore	Foggia
Deliceto	Foggia	Troia	Foggia
Faeto	Foggia	Vico del Gargano	Foggia
Foggia	Foggia	Volturara Appula	Foggia
Ischitella	Foggia	Volturino	Foggia



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
 PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B A R I

**Divisione del territorio per l'assegnazione degli affari penali**

**II Zona**  
**Sostituto Procuratore della Repubblica - dott.ssa Carla Spagnuolo**

Comune	Provincia	Comune	Provincia
Altamura	Bari	Spinazzola	BAT
Gravina in Puglia	Bari	Trinitapoli	BAT
Poggiorsini	Bari	Carapelle	Foggia
Terlizzi	Bari	Manfredonia	Foggia
Andria	BAT	Ortona	Foggia
Barletta	BAT	Orta Nova	Foggia
Canosa di Puglia	BAT	Stornara	Foggia
Margherita di Savoia	BAT	Stornarella	Foggia
Minervino Murge	BAT	Zapponeta	Foggia
San Ferdinando di Puglia	BAT		

**III Zona**  
**Sostituto Procuratore della Repubblica - dott. Rosario Plotino**

Bari – Municipio 3	San Paolo – Stanic – Villaggio del Lavoratore
Bari – Municipio 4	Ceglie – Loseto
Bari – Municipio 5	Catino – Palese – San Pio – Santo Spirito

Comune	Provincia	Comune	Provincia
Acquaviva delle Fonti	Bari	Locorotondo	Bari
Adelfia	Bari	Modugno	Bari
Alberobello	Bari	Noci	Bari
Binetto	Bari	Noicattaro	Bari
Bitetto	Bari	Polignano a Mare	Bari
Bitritto	Bari	Putignano	Bari
Capurso	Bari	Rutigliano	Bari
Casamassima	Bari	Sammichele di Bari	Bari
Cassano delle Murge	Bari	Sannicandro di Bari	Bari
Castellana Grotte	Bari	Santeramo in Colle	Bari
Cellamare	Bari	Toritto	Bari
Conversano	Bari	Triggiano	Bari
Gioia del Colle	Bari	Turi	Bari
Giovinazzo	Bari	Valenzano	Bari
Grumo Appula	Bari	Bisceglie	BAT



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

B A R I

## Divisione del territorio per l'assegnazione degli affari penali

### IV Zona

**Procuratore della Repubblica - dott. Ferruccio De Salvatore**

Bari – Municipio 1                      Madonnella – Libertà  
 Bari – Municipio 2                      Carrassi – Picone – Poggiofranco – San Pasquale – Mungivacca  
 Bari – Municipio 3                      Fesca – Marconi – San Girolamo

Comune	Provincia
Bitonto (Palombaio-Mariotto)	Bari
Corato	Bari
Trani	Bari

### V Zona

**Sostituto Procuratore della Repubblica - dott.ssa Gianna Maria Nanna**

Bari – Municipio 1                      Japigia - Torre a Mare  
 Bari – Municipio 4                      Carbonara

Comune	Provincia	Comune	Provincia
Mola di Bari	Bari	Mattinata	Foggia
Molfetta	Bari	Monte Sant' Angelo	Foggia
Monopoli	Bari	San Giovanni Rotondo	Foggia
Palo del Colle	Bari	San Nicandro Garganico	Foggia
Ascoli Satriano	Foggia	San Severo	Foggia
Cerignola	Foggia	Vieste	Foggia
Lucera	Foggia		





# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

B A R I

## Divisione del territorio per l'assegnazione degli affari civili

### Procuratore della Repubblica - dott. Ferruccio De Salvatore

Bari – Municipio 1	Madonnella – Libertà
Bari – Municipio 2	Carrassi – Picone – Poggiofranco – San Pasquale – Mungivacca
Bari – Municipio 3	Fesca – Marconi – San Girolamo

Comune	Provincia	Comune	Provincia
Bitonto (Palombaio-Mariotto)	Bari	Ruvo di Puglia	Bari
Giovinazzo	Bari	Terlizzi	Bari
Molfetta	Bari	Bisceglie	BAT
Palo del Colle	Bari		

### Sostituto Procuratore della Repubblica - dott.ssa Caterina Lombardo Pijola

Bari – Municipio 1	Murat – San Nicola
--------------------	--------------------

Comune	Provincia	Comune	Provincia
Corato	Bari	Lesina	Foggia
Trani	BAT	Mattinata	Foggia
Accadia	Foggia	Monteleone di Puglia	Foggia
Alberona	Foggia	Motta Montecorvino	Foggia
Anzano di Puglia	Foggia	Orsara di Puglia	Foggia
Apricena	Foggia	Panni	Foggia
Biccari	Foggia	Peschici	Foggia
Bovino	Foggia	Pietramontecorvino	Foggia
Cagnano Varano	Foggia	Poggio Imperiale	Foggia
Candela	Foggia	Rignano Garganico	Foggia
Carlantino	Foggia	Rocchetta Sant'Antonio	Foggia
Carpino	Foggia	Rodi Garganico	Foggia
Casalnuovo Monterotaro	Foggia	Roseto Valfortore	Foggia
Casalvecchio di Puglia	Foggia	San Marco in Lamis	Foggia
Castelluccio dei Sauri	Foggia	San Marco la Catola	Foggia
Castelluccio Valmaggiore	Foggia	San Paolo di Civitate	Foggia
Castelnuovo della Daunia	Foggia	Sant'Agata di Puglia	Foggia
Celenza Valfortore	Foggia	Serracapriola	Foggia
Celle di San Vito	Foggia	Torremaggiore	Foggia
Chieuti	Foggia	Troia	Foggia
Deliceto	Foggia	Vico del Gargano	Foggia
Faeto	Foggia	Vieste	Foggia
Foggia	Foggia	Volturara Appula	Foggia
Ischitella	Foggia	Volturino	Foggia
Isole Tremiti	Foggia		



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
 PRESSO IL **TRIBUNALE PER I MINORENNI**  
**B A R I**

**Divisione del territorio per l'assegnazione degli affari civili**

**Sostituto Procuratore della Repubblica - dott.ssa Gianna Maria Nanna**

Bari – Municipio 1

Japigia - Torre a Mare

Comune	Provincia	Comune	Provincia
Acquaviva delle Fonti	Bari	Rutigliano	Bari
Casamassima	Bari	Ascoli Satriano	Foggia
Conversano	Bari	Cerignola	Foggia
Mola di Bari	Bari	Lucera	Foggia
Monopoli	Bari	Monte Sant'Angelo	Foggia
Noicattaro	Bari	San Giovanni Rotondo	Foggia
Polignano a Mare	Bari	San Nicandro Garganico	Foggia
Putignano	Bari	San Severo	Foggia

**Sostituto Procuratore della Repubblica - dott. Rosario Plotino**

Bari – Municipio 3

San Paolo – Stanic – Villaggio del Lavoratore

Bari – Municipio 4

Carbonara – Ceglie – Loseto

Comune	Provincia	Comune	Provincia
Adelfia	Bari	Grumo Appula	Bari
Alberobello	Bari	Locorotondo	Bari
Binetto	Bari	Modugno	Bari
Bitetto	Bari	Noci	Bari
Bitritto	Bari	Sammichele di Bari	Bari
Capurso	Bari	Sannicandro di Bari	Bari
Cassano delle Murge	Bari	Toritto	Bari
Castellana Grotte	Bari	Triggiano	Bari
Cellamare	Bari	Turi	Bari
Gioia del Colle	Bari	Valenzano	Bari



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

B A R I

## Divisione del territorio per l'assegnazione degli affari civili

**Sostituto Procuratore della Repubblica - dott.ssa Carla Spagnuolo**

Bari – Municipio 5

Catino – Palese – San Pio – Santo Spirito

Comune	Provincia	Comune	Provincia
Altamura	Bari	Spinazzola	BAT
Gravina in Puglia	Bari	Trinitapoli	BAT
Poggiorsini	Bari	Carapelle	Foggia
Santeramo in Colle	Bari	Manfredonia	Foggia
Andria	BAT	Ortona	Foggia
Barletta	BAT	Orta Nova	Foggia
Canosa di Puglia	BAT	Stornara	Foggia
Margherita di Savoia	BAT	Stornarella	Foggia
Minervino Murge	BAT	Zapponeta	Foggia
San Ferdinando di Puglia	BAT		



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B A R I

**Variatione percentuale delle pendenze**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Registro noti – Mod. 52</b>	375	408	470

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Registro noti – Mod. 52</b>	322	324	277

Variatione percentuale tra i due periodi: - 26,34 %



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
BARI**

*Prot. 1549/16/u.s.*

Bari, 20.12.2016

**Ai Colleghi Magistrati dell'Ufficio  
Sede**

**Alla Sezione di P.G.  
(Aliquota Polizia di Stato,  
Carabinieri,  
Guardia di Finanza)  
Sede**

**Al Sig. Direttore U.S.S.M. Bari**

**E p.c.  
Al Sig. Presidente Tribunale per i Minorenni  
Sede**

**Al Sig. Presidente Ordine degli Avvocati  
Al Sig. Presidente delle Camere Penali  
del Distretto di Corte di Appello di Bari**

**Oggetto: applicazione del protocollo sottoscritto il 30 novembre 2010 con riferimento alle modalità operative più opportune per consentire l'effettività dell'istituto della messa alla prova (m.a.p.) sin dalla fase delle indagini preliminari.**

Le peculiari caratteristiche del procedimento minorile, che ha tra le sue finalità la tutela delle esigenze educative e il recupero del giovane autore di un reato, rendono, sotto un profilo strettamente operativo, indispensabile l'elaborazione di prassi che permettano, ovviamente nel più rigoroso rispetto delle norme, di rendere più efficace e produttivo l'intervento penale.

A tal fine è necessario stabilire, innanzitutto, in quale momento sia più opportuno attivare la “comunicazione” tra alcuni soggetti del procedimento.

Com'è noto in caso di arresto, fermo o accompagnamento del minore presso l'abitazione familiare i servizi minorili della giustizia sono tempestivamente informati ai sensi degli articoli 18 e 18 bis del D.P.R. 22.09.1988 n.448.

Sin dall'udienza di convalida del provvedimento restrittivo adottato dalla polizia giudiziaria è, quindi, possibile, sulla base delle prime informazioni rese dai servizi e dagli operatori del centro di prima accoglienza, oltre che dall'ascolto effettuato in udienza, avere un quadro di massima della personalità dell'indagato, del suo ambiente familiare, della sua progettualità. E' evidente, pertanto, che tutti possono già lavorare, ciascuno nel proprio ambito, ma insieme, per il conseguimento degli obiettivi propri del procedimento. In un'interazione corretta è da questo momento che potrebbero già delinearsi, salvo specifiche esigenze d'indagine, le scelte processuali delle parti. E' da questo momento, ad esempio, che potrebbe valutarsi, almeno in alcune ipotesi, la fattibilità di una sospensione del procedimento ex art. 28 del DPR 448/88, attraverso la risposta che il minore è disposto a dare, con l'ausilio dei suoi familiari, opportunamente coinvolti dai servizi e dallo stesso difensore, sottoponendosi alla misura cautelare che, sempre con criterio di flessibilità, potrà essere irrogata.

Qualche problema in più si evidenzia nei procedimenti in cui non vi è limitazione della libertà dell'indagato. In questi casi l'autorità giudiziaria si limita a comunicare, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272 la pendenza del procedimento *“alle persone ed ai servizi interessati”*.

Secondo il dettato normativo, tuttavia, tale comunicazione è prevista solo per consentire la piena attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.12 del DPR 448/88 (che mirano, esclusivamente, ad assicurare all'imputato minore l'assistenza affettiva e psicologica). Tanto comporta che, nel caso in cui non sia necessaria la presenza del minore, la comunicazione può non essere inviata o può esserlo solo ai servizi per la predisposizione dell'inchiesta sociale. Ne consegue che, ogniqualvolta si proceda senza adozione di misure cautelari, i contatti tra l'autorità giudiziaria e l'indagato, tra quest'ultimo, il suo difensore e l'ufficio di servizio sociale per i minorenni (u.s.s.m.) possono avvenire anche tardivamente rispetto all'epoca di commissione del reato. Sovente accade, anzi, che non vi siano neppure contatti tra difensore ed operatori dei servizi minorili della giustizia prima dell'udienza preliminare e che l'inchiesta sociale sia depositata solo pochi giorni prima, se non lo stesso giorno, dell'udienza.

Tutto ciò non può che nuocere al conseguimento della finalità proprie del processo, tanto più che una significativa parte dei procedimenti penali finiscono col risolversi in una richiesta di sottoposizione a prova, formulata per la prima volta in sede d'udienza preliminare<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne l'area di competenza di questo ufficio giudiziario, ci si rende conto che nel triennio 2013-2015 la m.a.p. ha trovato applicazione in 354 casi oltre ai 67 del primo semestre del 2016. E' questo un dato di non poco conto, posto che un'altra buona parte dei procedimenti è stata definita dinanzi al giudice dell'udienza preliminare con formule proprie del procedimento minorile quali l'irrelevanza del fatto o il perdono giudiziale.

Proprio il momento in cui tale richiesta viene presentata induce inevitabilmente il giudice a disporre un rinvio di almeno tre mesi per consentire all'u.s.s.m. di verificare la sussistenza dei presupposti ed elaborare il progetto d'intervento previsto dal disposto dell'art. 27 D.L.vo 272/89, reperendo, tramite i servizi dell'ente locale, le risorse sul territorio.

E' per chiunque evidente che mettere in prova, a distanza di tempo dal commesso reato, giovani che hanno ormai strutturato la personalità e magari, nelle more, sono anche divenuti maggiorenni, non risponde alle finalità perseguite dal Legislatore.

Appare opportuno, dunque, implementare la prassi che, favorendo la tempestiva interazione degli attori del procedimento, consente di gettare le basi per una possibile m.a.p. sin dalla fase delle indagini preliminari.

Poiché in Italia l'azione penale è obbligatoria e la sospensione ex art. 28 D.P.R. 448/88 è disposta solo dal giudice, non può trovare attuazione quanto previsto in altri Ordinamenti<sup>2</sup> nei quali il pubblico ministero, accertata la responsabilità ed acquisito il consenso dell'organo giudicante e del minore, rinuncia all'accusa, imponendo a quest'ultimo obblighi, direttive e misure riparatorie. Tuttavia, tenendo debito conto della finalità dell'istituto che, recependo il principio di destigmatizzazione, mira a ridurre la pericolosità sociale attraverso un'azione trattamentale anticipata alla fase cognitiva del procedimento, può ritenersi senz'altro consentita al pubblico ministero, ai servizi ed al difensore, la possibilità di verificare la sussistenza dei presupposti di una richiesta che sarà, successivamente, formalizzata dinanzi al giudice dell'udienza preliminare. Nessuna norma preclude, infatti, che tale verifica sia effettuata nella fase delle indagini e, in particolare, sin dal primo atto cui partecipa l'indagato che, nella gran parte dei casi, è costituito dall'interrogatorio compiuto direttamente dal pubblico ministero o da questi delegato alla polizia giudiziaria.

Ovviamente tanto presuppone che si dia effettiva esecuzione al "Protocollo" concordato tra il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, gli Ordini degli Avvocati e le Camere Penali del distretto della Corte di Appello di Bari, protocollo che, sottoscritto il 30 novembre 2010, con specifico riferimento alla m.a.p., sino ad oggi sembra avere trovato scarsa applicazione nella pratica.

A tal fine è auspicabile che:

- il Pubblico Ministero proceda sempre, quantomeno come atto conclusivo delle indagini, a interrogatorio diretto o delegato del minore, provvedendo ad informare, o a fare informare quest'ultimo compiutamente dell'esistenza dell'istituto di cui all'articolo 28 d.p.r. 448-88, della sua natura e della sua finalità.
- Il Difensore, nell'espletamento del suo mandato, contribuisca a porre il minore in condizioni di operare una scelta responsabile in relazione alla possibilità di manifestare o meno, sin dalla fase dell'indagine, la disponibilità a sottoporsi alla m.a.p., disponibilità che, ovviamente, implica da parte dell'indagato quanto meno la percezione dell'illecito commesso ed è evidentemente inconciliabile con la pur legittima scelta di avvalersi della facoltà di non

<sup>2</sup> Austria, Germania e Portogallo

rispondere. Non può tacersi, invero, che nel processo minorile il difensore non è solo un tecnico del diritto ma diviene un interlocutore privilegiato nella relazione del progetto, se capace di mantenere aperto un canale di comunicazione tra i servizi, i genitori e il suo assistito e di agevolare l'avvicinamento di quest'ultimo alla persona offesa. Anche con tale intervento, infatti, contribuisce alla maturazione del minore.

- Il Pubblico Ministero, in caso di interrogatorio diretto, o la Polizia Giudiziaria in caso di interrogatorio delegato, diano immediatamente comunicazione al direttore dell'u.s.s.m. della disponibilità dell'indagato di sottoporsi alla messa alla prova. E' altresì consigliabile che il pubblico ministero, accertata la disponibilità del minore ed acquisite le prime informazioni dall'u.s.s.m. sulla fattibilità del progetto, espletato ogni ulteriore adempimento attinente alle indagini, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio, adotti gli opportuni accorgimenti, tramite segnalazione sulla copertina del fascicolo, perché gli atti siano tempestivamente trasmessi e portati all'attenzione del Giudice per una celere fissazione dell'udienza preliminare.
- La Polizia Giudiziaria, interfacciandosi con l'u.s.s.m., svolga, quantomeno nei reati perseguibili a querela, un tentativo di conciliazione tra persona offesa e indagato e solleciti, in ogni caso in quest'ultimo la conoscenza dell'istituto di cui all'art. 28 D.P.R.448/88
- L'USSM provveda, a seguito della comunicazione da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, ad un vaglio di fattibilità della prova con tempestiva relazione sul punto al magistrato che ha la titolarità dell'indagine ed elaborazione del relativo progetto, qualora il vaglio sia positivo.

È evidente che una più ampia diffusione di tale prassi consentirebbe di applicare, finalmente in pieno, il disposto dell'art. 12, 2° comma del D.P.R. 448/88 ed avrebbe il vantaggio di:

- Ridurre i tempi tra il reato commesso e l'eventuale sottoposizione a prova dell'autore del reato.
- Favorire un coinvolgimento più responsabilizzante dell'indagato e dei suoi familiari permettendo di attuare più incisivamente, laddove possibile e già nella fase delle indagini preliminari, anche l'eventuale tentativo di conciliazione con la persona offesa.
- Consentire al pubblico ministero e, conseguentemente, al difensore di effettuare una sostanziale differenziazione tra procedimenti definibili per questa via, per i quali l'attenzione dovrebbe essere focalizzata essenzialmente sulla valenza educativa e responsabilizzante dell'intervento e procedimenti che, nel rispetto pieno del diritto dell'indagato di veder ribadita la propria estraneità al fatto, devono seguire, invece, un iter più articolato, perché richiedono indagini complesse, sono imperniati su questioni rigorosamente giuridiche ed implicano, quindi, una difesa tecnica di tipo tradizionale.



Tanto premesso, si chiede

**Ai magistrati dell'Ufficio** di implementare la prassi di cui al protocollo in oggetto, valutando l'opportunità, ove possibile, di seguire le indicazioni di cui innanzi.

**Agli ufficiali di polizia giudiziaria in sede**, se delegati all'interrogatorio del minore, di:

1. Esperire, in tutti i procedimenti perseguibili a querela, anche e sempre un tentativo di conciliazione tra l'indagato e la persona offesa, segnalando all'u.s.s.m. l'eventuale esito negativo, affinché possa essere, se del caso, reiterato dal Servizio.
2. Fornire all'indagato, all'esito dell'interrogatorio, ogni utile informazione in ordine alla natura e finalità della m.a.p., accertando la sua eventuale volontà di sottoporvisi.
3. Restituire, in caso di manifestata volontà di adesione, immediatamente, ma dopo averne dato comunicazione al direttore dell'u.s.s.m., il fascicolo al magistrato con apposita e ben visibile annotazione in ordine alla ricevuta disponibilità.
4. Collaborare con l'u.s.s.m. in sede, acquisendo dalle polizie territoriali, per le vie più brevi, ogni informazione che possa essere utile al fine di consentire l'elaborazione del progetto d'intervento ex art. 27 D.L.vo 28.07.1989 n.272 (es. informazioni sull'esistenza di eventuale rapporto di lavoro, sulla regolare assunzione, sulla persona del datore di lavoro, sulle frequentazioni dell'indagato ecc...)

**Al sig. Direttore U.S.S.M. di Bari** di:

- Impartire opportune disposizioni affinché il magistrato titolare delle indagini sia reso edotto, nel più breve tempo possibile, della praticabilità del progetto d'intervento, ex art. 27 D.L.vo n.272/1989, in relazione alle condizioni soggettive ed ambientali, qualora l'indagato abbia manifestato la disponibilità ad essere sottoposto a prova.
- Predisporre, nel caso di cui innanzi, il relativo progetto prima della celebrazione dell'udienza preliminare, rimettendone copia anche alla Procura per i Minorenni per opportuna conoscenza.

I Signori Presidenti dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali del Distretto della Corte di Appello di Bari, che leggono la presente per conoscenza, sono pregati di dare alla stessa opportuna diffusione.

**Il Procuratore della Repubblica  
Minorenni  
Dott. Ferruccio De Salvatore**

## INDICE

Parte Prima .....	1
1. Il territorio di competenza. ....	1
2. Strutture e risorse disponibili. ....	3
2.1. L'immobile. ....	3
2.2. L'Organico. ....	4
2.2.1. I magistrati. ....	4
2.2.2. Il personale amministrativo. ....	5
2.2.3. La polizia giudiziaria. ....	5
2.2.4. L'ufficio interventi civili. ....	5
2.3. Informatizzazione dei Servizi. ....	5
3. Attività con riflessi sull'organizzazione dell'ufficio posta in essere a far tempo dall'08.11.2016 alla data odierna. ....	6
4. I tirocini formativi. ....	7
Parte Seconda.....	9
5. Criteri organizzativi dell'ufficio. ....	9
5.1. Affari penali. ....	9
5.1.1. Iscrizioni. ....	9
5.1.2. Comunicazione delle iscrizioni. ....	12
5.1.3. Assegnazione dei procedimenti e revoca dell'assegnazione ..... 13	13
5.1.4. Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e indicazioni operative. .... 15	15
5.1.5. Misure cautelari: assenso del procuratore della Repubblica per i minorenni. .... 16	16
5.1.6. Presenza dei magistrati. ....	17
5.1.7. Partecipazione alle udienze. ....	17
5.1.8. Assenza del magistrato. ....	18
5.2. Affari civili.....	18
5.2.1. Iscrizioni e successivi adempimenti.....	19
5.2.2. Assenza del magistrato.....	20
6. Direzione e coordinamento delle attività. ....	21
7. Modalità d'uso dell'autovettura in dotazione all'ufficio. ....	21
Parte Terza.....	22
8. Verifica della realizzazione degli obiettivi di cui al progetto 2014-2016.....	22
9. Obiettivi per il triennio 2017-2019. ....	23
9.1. Riduzione delle pendenze. ....	23
9.2. Progettazione.....	24
9.2.1. Modalità di conseguimento del primo obiettivo.....	24
9.2.2. Modalità di conseguimento del secondo obiettivo.....	25
10. Delega di funzioni particolari ai magistrati dell'ufficio. ....	25
11. Rapporti con gli organi di informazione.....	27
Allegato 1 - Procedimenti iscritti - Triennio 2014-2016 .....	29
Allegato 2 - Ricorsi proposti in materia civile - Triennio 2014-2016 .....	30
Allegato 3 - Organico di magistratura .....	31
Allegato 4 - Personale amministrativo .....	32
Allegato 5 - Sezione di Polizia Giudiziaria .....	33
Allegato 6 - Modalità ispettive .....	34
Allegato 7 - Ufficio Interventi Civili.....	39

Allegato 8 - Applicativi in uso.....	40
Allegato 9 - Progetto di formazione per tirocinio ex articolo 73 L. 98-2013.....	41
Allegato 10 - Tirocinio ex articolo 73 L. 98/2013 .....	43
Allegato 11 - Divisione del territorio per l'assegnazione degli affari penali.....	45
Allegato 12 - Divisione del territorio per l'assegnazione degli affari civili .....	48
Allegato 13 - Variazione percentuale delle pendenze .....	51
Allegato 14 - Protocollo per la messa alla prova .....	52